



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 31 del 20-12-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI FIESCO CON IL COMUNE DI CASTELLEONE.

L'anno duemiladiciassette, addì venti del mese di Dicembre alle ore 18:00, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Componente	Presenti	Assenti		Componente	Presenti	Assenti
PIACENTINI GIUSEPPE	X			PIGOLA DAVIDE	X	
MARCARINI CHIARA	X			CEMBALI ROBERTO	X	
BERNOCCHI MATTEO	X			FROSI PAOLO	X	
BIGNAMI SELENE	X					
MARCARINI SANTINO	X					
FAVA GIUSEPPE MARINO		X				
MARCARINI ENZO	X					

TOTALE N.

9 PRESENTI

1 ASSENTI

Assiste all'adunanza il DOTT. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE PIACENTINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI FIESCO CON IL COMUNE DI CASTELLEONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 in data 29 marzo 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione.

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale N. 18 in data 14 aprile 2017 dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione afferente il bilancio 2017-2019.

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale N. 44 in data 14 ottobre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è approvata la variazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del DUP 2017-2019 assunta dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio Comunale.

ATTESO inoltre che con deliberazione di Giunta Comunale N. 46 in data 21 ottobre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto alla modifica del Piano Esecutivo di Gestione a seguito della variazione di bilancio in via d'urgenza con atto della Giunta Comunale n. 44 del 14/10/2017, ratificata dalla deliberazione di Consiglio Comunale N. 25 in data 29 novembre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile.

ATTESO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 29 novembre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, si è proceduto ad approvare la variazione al bilancio di previsione 2017-2019 ed al documento unico di programmazione 2017-2019 e la verifica del permanere degli equilibri del bilancio 2017-2019.

PREMESSO che:

- negli ultimi anni è stato avviato un profondo rinnovamento dei rapporti tra Stato ed enti locali , a partire dalla riforma costituzionale del 2001 che ha determinato un sostanziale ampliamento dei compiti e delle funzioni (proprie o conferite con legge statale o regionale) assegnate ai comuni (art. 118 cost.) e che ha posto anche il principio (art. 119 Cost.) secondo cui questi enti hanno risorse autonome che devono consentire di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite (fatto salvo l'intervento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante);
- i maggiori compiti attribuiti ai Comuni, la riduzione delle entrate nei bilanci, dovuta anche alla congiuntura economica sfavorevole, hanno fatto emergere l'inadeguatezza della dimensione territoriale di alcuni e l'inidoneità delle strutture preposte all'esercizio dei compiti agli stessi attribuiti;
- una dimensione territoriale maggiore, che assicuri bacini di utenza di numero adeguato ai fini della economicità/ efficienza nella gestione dei servizi comunali, associata alle economie di scala da realizzare attraverso la riorganizzazione degli apparati amministrativi e burocratici, sono l'unica alternativa per contrastare la tendenza (obbligata) all'aumento della pressione fiscale e delle tariffe dei servizi;

RICHIAMATE:

- le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 nonché, da ultimo, dalla legge n.56/2014 in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (c.d. Legge Delrio) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

- l'art. 1 comma 116 della legge su richiamata che prevede che in caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione;

- il successivo comma 130 che prevede che i comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo, e che in tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del D.lgs 267/2000 s.m.i, il Comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione;

FATTO PRESENTE che lo statuto del Comune incorporante dovrà prevedere e che alla comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, e che a tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione;

RICORDATO inoltre che le popolazioni interessate saranno sentite, ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla Regione di incorporazione;

FATTO PRESENTE inoltre che nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare la denominazione del comune incorporante;

DATO ATTO che con legge regionale sono state definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione e che la Regione Lombardia, nel recepire quanto indicato dalla Legge Delrio, ha modificato per ultima con legge regionale n. 14 del 26 maggio 2016, la precedente legge n. 29 del 15 dicembre 2006;

RICORDATO che il Comune di Fiesco è soggetto per legge agli obblighi di gestione associata obbligatoria, avendo una popolazione residente di 1.202 abitanti, al 31.12.2016 (dato Istat), mentre il Comune di Castelleone non è soggetto a tale obbligo, avendo una popolazione residente di 9.374 abitanti, al 31.12.2016 (dato Istat);

FATTO PRESENTE che con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 43 del 19.12.2014 e n. 33 del 19.12.2015 sono state approvate le convenzioni fra i due Comuni per la gestione associata delle funzioni fondamentali obbligatorie e prorogate con atto CC n. 30 in data odierna;

FATTO PRESENTE che con deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 27/09/2017 e deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 30/09/2017 rispettivamente dei Comuni di Castelleone e di Fiesco, le Amministrazioni hanno manifestato l'intendimento di intraprendere approfondimenti e analisi per un'ipotesi di fusione per incorporazione dei Comuni stessi;

FATTO PRESENTE che si è concretizzata in questi mesi la volontà di attivare la procedura di fusione per incorporazione del Comune di Fiesco nel Comune di Castelleone;

CONSIDERATO che i Comuni di Fiesco e Castelleone hanno ritenuto opportuno valutare la sussistenza di presupposti necessari per intraprendere un procedimento di fusione per incorporazione, quale nuova forma di fusione prevista dalla recente Legge n. 56 del 7 aprile 2014, sia per ragioni di miglioramento del livello di qualità e quantità di servizi che si renderebbe possibile erogare ad entrambe le collettività di riferimento, sia per ragioni economiche con conseguente possibilità di effettuare gli investimenti necessari a livello territoriale, predisponendo apposito studio di fattibilità;

CONSIDERATO che lo studio di fattibilità/progetto di fusione per incorporazione, affidato con specifica determina n. 232 del 31/07/2017 a CDA Studio legale e tributario, nello specifico evidenzia le opportunità ed i vantaggi che con la fusione per incorporazione possono essere ottenuti per entrambe le comunità;

CONSTATATO che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del TUEL (l'incorporazione è disposta con legge regionale e si procede a referendum tra le popolazioni interessate), con questo nuovo procedimento solo il comune incorporante potrà mantenere la propria personalità e i propri organi, gli organi del comune incorporato decadranno ma, a tutela di quest'ultimo, lo Statuto del comune incorporante potrà essere integrato da significative misure di partecipazione e di decentramento (comma 130) che, se adeguatamente formulate, potranno garantire alla comunità fieschese, in un quadro di maggiori disponibilità finanziarie, una visibilità e una autonomia sicuramente maggiore rispetto a quella attuale;

DATO ATTO che l'iter amministrativo richiede l'adozione da parte di entrambi i comuni di apposite deliberazioni consiliari per l'indizione di un referendum consultivo sulla fusione per incorporazione prima della richiesta di fusione per incorporazione da inoltrare alla Regione di appartenenza, proprio per garantire un processo partecipativo sin dall'inizio del percorso di fusione per incorporazione, come richiesto dalla legge Delrio;

DATO ATTO che la fusione tra i due comuni assicurerà ad entrambi notevoli vantaggi sul piano finanziario ed, in particolare, sul piano dell'affievolimento dei vincoli in materia di finanza pubblica; Dato atto che si procederà successivamente a stabilire la data del referendum consultivo e ciò anche in relazione alle decisioni assunte in materia di elezioni politiche nazionali e regionali;

DATO ATTO che si prevede dunque l'incorporazione del Comune di Fiesco nel Comune di Castelleone che dovrà succedere in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato;

VISTO l'allegato studio di fattibilità che si propone all'approvazione dei due Comuni nell'identico testo normativo;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.lgs 267/2000 s.m.i;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i;

VISTA la legge della Regionale Lombardia del 15.12.2006 n. 29 s.m.i;

VISTO il D.d.s. 30 .10 . 2015 n. 9071 della Regione Lombardia;

tutto ciò premesso;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Segretario Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni;

EFFETTUATA LA VOTAZIONE

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Consigliere Marcarini Enzo), contrari n.0 (zero) espressi dagli aventi diritto presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare lo studio di fattibilità predisposto dallo studio CDA – Studio Legale Tributario di Mantova ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di riservarsi la successiva indizione ai sensi degli artt. 9 bis, co. 3/a , LR 29/2006 e succ. mod. del referendum consultivo per la fusione per incorporazione del Comune di Fiesco nel Comune di Castelleone e ciò in relazione alla prossima consultazione elettorale politica nazionale e regionale.

DOPODICHE'

Il Consiglio Comunale dichiara, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 nella necessità di attivare le conseguenti azioni miranti alla fusione per incorporazione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE PIACENTINI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

[**X**] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Fiesco, 20-12-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate